

Rep. n. _____

Racc. n. _____

ATTO DI PERMUTA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE TRA I COMUNI DI

VILLANTERIO E PIEVE PORTO MORONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, in
_____, avanti a me Dott. _____, Notaio in _____, iscritto presso
il Collegio Notarile di _____,

SONO COMPARI

1) _____, nato a _____ il _____ - C.F.
_____, che interviene alla stipula del
presente contratto in qualità di Responsabile Unico del Progetto
e di Responsabile dell'Ufficio _____ del Comune di
Pieve Porto Morone, con sede in Viale Caduti n. 9 - 27017 Pieve
Porto Morone (PV), C.F.: 00466880184, giusto incarico
conferitogli dal Sindaco con atto n. ____ del _____,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Pieve
Porto Morone e che dichiara di agire e stipulare in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo

e

2) _____, nato a _____ il _____ - C.F.
_____, che interviene alla stipula del
presente contratto in qualità di Responsabile Unico del Progetto
e di Responsabile dell'Ufficio _____ del Comune di
Villanterio, con sede in _____ Villanterio (PV),
C.F.: _____, giusto incarico conferitogli dal Sindaco

	con atto n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso	
	la sede del Comune di Villanterio e che dichiara di agire e	
	stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del	
	Comune medesimo	
	Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000,	
	riserva al Consiglio comunale gli atti fondamentali	
	concernenti la partecipazione dell'ente locale a società	
	di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante	
	convenzione, nonché la disciplina generale	
	dell'organizzazione dei pubblici servizi, mentre gli	
	artt. 50 e 107 del medesimo testo normativo regolano,	
	rispettivamente, la rappresentanza dell'ente e la	
	ripartizione tra competenze di indirizzo politico-	
	amministrativo e competenze gestionali;	
	- il D.Lgs. n. 175/2016, recante Testo unico in materia di	
	società a partecipazione pubblica, individua agli artt.	
	4, 5, 7 e 16 i presupposti sostanziali e procedurali per	
	l'acquisizione, il mantenimento e la gestione delle	
	partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni	
	pubbliche, richiedendo, in particolare, che l'acquisto	
	sia coerente con le finalità istituzionali dell'ente,	
	sorretto da motivazione analitica, economicamente	
	sostenibile e compatibile con il modello organizzativo	

prescelto;

- ai sensi dell'art. 1552 c.c., la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro, e che, ai sensi dell'art. 1555 c.c., le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta in quanto compatibili;

- il Comune di Pieve Porto Morone ha predisposto una Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'acquisizione, mediante permuta, di quote di società a partecipazione pubblica, espressamente riferita all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, nella quale si precisa che l'operazione consiste nella permuta tra la partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Porto Morone in ASM Pavia S.p.A., pari a euro 250,00, corrispondenti allo 0,0006% del capitale sociale, e la partecipazione detenuta dal Comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica S.r.l., pari a euro 264,10, corrispondenti allo 0,0033% del capitale sociale;

- a sua volta, il Comune di Villanterio ha predisposto la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, volta ad illustrare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per l'acquisizione e affidamento *in house* del servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti, mediante acquisizione tramite permuta delle tra la

	partecipazione detenuta dal Comune di Villanterio in Broni	
	Stradella Pubblica S.r.l., pari a euro 264,10,	
	corrispondenti allo 0,0033% del capitale sociale, e la	
	partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Porto Morone	
	in ASM Pavia S.p.A., pari a euro 250,00, corrispondenti	
	allo 0,0006% del capitale sociale;	
	- avuto riguardo alla natura delle partecipazioni oggetto	
	di trasferimento, vengono inoltre in considerazione, per	
	quanto applicabili, le norme del codice civile in materia	
	di circolazione delle partecipazioni sociali e, in	
	particolare, gli artt. 2469 e 2470 c.c. per quanto	
	concerne la partecipazione in società a responsabilità	
	limitata, restando comunque impregiudicata l'osservanza	
	delle clausole statutarie in materia di prelazione,	
	gradimento, limiti alla circolazione o altri vincoli	
	legali e convenzionali;	
	- il Piano Industriale 2026 di ASM Pavia S.p.A. conferma,	
	nella sezione dedicata all'assetto societario, che il	
	Comune di Pieve Porto Morone è titolare di una	
	partecipazione di euro 250,00, pari allo 0,0006% del	
	capitale sociale, e riporta altresì i dati identificativi	
	della società, e cioè: sede legale in Pavia, Via Donegani	
	n. 7-21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Pavia 01747910188, R.E.A. Pavia n.	
	218117, capitale sociale euro 44.862.826,00 interamente	

	versato.	
	- quanto alla partecipazione del Comune di Villanterio in	
	Broni Stradella Pubblica S.r.l., risulta che il predetto	
	Comune è titolare di una quota di euro 264,10, pari allo	
	0,0033% del capitale sociale della società, il cui	
	capitale sociale complessivo ammonta ad euro	
	8.112.612,00;	
	- l'operazione presenta carattere di riassetto del	
	compendio partecipativo pubblico, non già di investimento	
	finanziario in senso proprio, e che l'acquisizione	
	mediante permuta delle quote di partecipazione <i>ut supra</i>	
	specificate risponde all'esigenza di conseguire il titolo	
	partecipativo necessario per l'ingresso in una società	
	integralmente pubblica, operante in un settore di	
	interesse generale e strutturata secondo il modello	
	dell' <i>in house providing</i> ;	
	- la permuta rafforza il carattere neutro dell'operazione	
	sul piano finanziario, in quanto orientata alla	
	riallocazione di quote societarie motivata dalle esigenze	
	di efficacia, economicità ed efficienza del servizio	
	gestito, tenuto conto della diversa distribuzione	
	territoriale dell'operatività di Broni Stradella Pubblica	
	S.r.l. e di ASM Pavia S.p.A.;	
	- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n.	
	175/2016, la proposta di acquisizione della	

partecipazione mediante permuta, corredata della relativa relazione illustrativa e degli atti presupposti, è stata previamente pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pieve Porto Morone e del Comune di Villanterio, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati;

- all'esito di tale fase partecipativa e istruttoria, i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato l'operazione di permuta e l'acquisizione/cessione delle partecipazioni societarie oggetto del presente atto con deliberazioni n. _____ del _____ per il Comune di Pieve Porto Morone e n. _____ del _____ per il Comune di Villanterio, dichiarate esecutive ai sensi di legge;

- che i Consigli Comunali dei Comuni contraenti hanno ritenuto la presente operazione coerente con il quadro normativo di riferimento, conforme all'interesse pubblico perseguito e compatibile con i principi di buon andamento, economicità, proporzionalità, ragionevolezza e sana gestione finanziaria, nei termini illustrati nella documentazione istruttoria predisposta;

- che la deliberazione consiliare di approvazione dell'operazione di permuta e di acquisizione della partecipazione societaria è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e

	alla competente Sezione regionale di controllo della Corte	
	dei conti e che, decorsi sessanta giorni dal relativo	
	ricevimento senza che la Corte dei conti abbia adottato	
	pronuncia ostativa, deve ritenersi maturata la condizione	
	legale che consente all'Amministrazione di procedere	
	all'acquisto della partecipazione e, per quanto qui	
	rileva, alla stipulazione del presente atto di permuta.	
	DATO ATTO CHE	
	nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme	
	previste dalla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella Pubblica Amministrazione" e dal Codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come	
	modificato dal DPR 13 giugno 2023 n. 81.	
	Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente	
	contratto, le parti confermano e ratificano la già indicata	
	premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e	
	sostanziale del presente atto, e	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1 - PREMESSE, ALLEGATI E FUNZIONE DELL'ATTO	
	1. Le premesse e gli allegati al presente atto ne costituiscono	
	parte integrante, sostanziale e inscindibile a ogni effetto di	
	legge e di contratto.	
	2. Il presente negozio ha natura di permuta ai sensi degli artt.	
	1552 e seguenti del codice civile e produce il reciproco	

	trasferimento di partecipazioni societarie tra due enti pubblici	
	territoriali, in esecuzione delle rispettive Delibere	
	Consiliari e nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n.	
	267/2000, al D.Lgs. n. 175/2016, nonché alle norme civilistiche	
	e societarie applicabili alla circolazione delle	
	partecipazioni.	
	3. La causa concreta dell'operazione è costituita dal riassetto	
	delle partecipazioni dei Comuni contraenti, mediante	
	riallocazione di quote societarie coerenti con i rispettivi	
	interessi istituzionali e con l'assetto dei servizi pubblici	
	locali.	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA PERMUTA	
	1. In primo luogo, il Comune di Pieve Porto Morone, come sopra	
	rappresentato, cede e trasferisce a titolo di permuta al Comune	
	di Villanterio, che a tale titolo accetta ed acquista, l'intera	
	partecipazione di propria titolarità detenuta nel capitale	
	sociale di ASM Pavia S.p.A., con sede legale in Pavia, Via	
	Donegani n. 7-21, codice fiscale e numero di iscrizione al	
	Registro delle Imprese di Pavia 01747910188, R.E.A. Pavia n.	
	218117, capitale sociale euro 44.862.826,00 i.v.,	
	partecipazione corrispondente a euro 250,00 del capitale	
	sociale, pari allo 0,0006%, con ogni diritto patrimoniale e	
	amministrativo inerente e conseguente.	
	2. In secondo luogo, il Comune di Villanterio, come sopra	
	rappresentato, cede e trasferisce a titolo di permuta al Comune	

	di Pieve Porto Morone, che a tale titolo accetta ed acquista,	
	l'intera partecipazione di propria titolarità detenuta nel	
	capitale sociale di Broni Stradella Pubblica S.r.l., con sede	
	in Via Nazionale n. 53 - 27049 Stradella, codice fiscale e	
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia	
	02419480187, capitale sociale euro 8.112.612,00, partecipazione	
	corrispondente a euro 264,10 del capitale sociale, pari allo	
	0,0033%, con ogni diritto patrimoniale e amministrativo inerente	
	e conseguente.	
	3. Le parti dichiarano espressamente che la descrizione della	
	quota ceduta dal Comune di Villanterio, il relativo valore	
	nominale e la percentuale di partecipazione sono assunti sulla	
	base della documentazione societaria richiamata e allegata alla	
	relazione istruttoria predisposta ai sensi dell'art. 5 TUSP,	
	che costituisce il dato documentale di riferimento ai fini del	
	presente atto.	
	ARTICOLO 3 - TITOLARITÀ, PROVENIENZA E LIBERA DISPONIBILITÀ	
	DELLE PARTECIPAZIONI	
	1. Ciascuna parte, con riferimento alla partecipazione dalla	
	stessa trasferita, dichiara e garantisce:	
	- che la partecipazione ceduta è di sua piena ed esclusiva	
	titolarità;	
	- che essa si trova nella piena disponibilità dell'ente	
	cedente e non è stata precedentemente alienata, promessa	
	in cessione, data in pegno o comunque gravata da	

	sequestri, pignoramenti, vincoli reali o personali,	
	diritti di terzi o altri pesi incompatibili con il	
	presente trasferimento;	
	- che, per quanto a conoscenza dell'ente cedente, in	
	relazione alla partecipazione trasferita non sussistono	
	versamenti ancora dovuti alla società, non risultano in	
	corso operazioni di aumento di capitale per le quali non	
	siano stati eseguiti sottoscrizione e versamento, la	
	partecipazione non è connotata da diritti particolari, né	
	da norme peculiari di riparto degli utili, né è stata	
	concessa in garanzia per debiti del socio cedente, fatto	
	salvo quanto eventualmente risultante dalla legge o dallo	
	statuto sociale;	
	- che l'ente cedente non è a conoscenza di limiti alla	
	circolazione della partecipazione ulteriori rispetto a	
	quelli previsti dalla legge o dai patti sociali.	
	ARTICOLO 4 - FONDAMENTO PUBBLICISTICO E COMPATIBILITÀ CON IL	
	D.Lgs. n. 175/2016	
	1. Le parti danno atto che la presente operazione si colloca	
	nell'ambito dei poteri di organizzazione dei servizi pubblici	
	locali, di gestione del patrimonio disponibile e di	
	razionalizzazione dell'assetto partecipativo degli enti locali,	
	e che essa integra:	
	- l'acquisizione di una partecipazione societaria	
	strettamente funzionale all'accesso alla compagine di una	

	società a totale capitale pubblico operante nel settore	
	di interesse generale dei servizi ambientali;	
	- una scelta istruita e motivata ai sensi dell'art. 5 del	
	d.lgs. 175/2016;	
	- una soluzione coerente con il modello delle società in	
	house di cui all'art. 16 TUSP, secondo le argomentazioni	
	sviluppate nella relazione illustrativa;	
	- un'operazione che, per struttura e valore, non presenta	
	aggravio del rischio finanziario dell'ente.	
	2. Le parti danno altresì atto di avere esaminato i profili di	
	convenienza economica e sostenibilità finanziaria	
	dell'operazione, rilevando il carattere minimale del valore	
	della quota, l'assenza di esborso monetario pieno, la	
	trascurabile incidenza sugli equilibri dell'ente e la superiore	
	utilità pubblica ritraibile dall'acquisizione del titolo	
	partecipativo necessario.	
	ARTICOLO 5 - VALORE ATTRIBUITO ALLE PARTECIPAZIONI	
	1. Ai fini civilistici, contabili, negoziali e dichiarativi, le	
	parti attribuiscono alle partecipazioni oggetto di permuta i	
	seguenti valori:	
	- partecipazione in ASM Pavia S.p.A. ceduta dal Comune di	
	Pieve Porto Morone: € 250,00, pari al valore nominale	
	della quota risultante dalla documentazione societaria	
	richiamata;	
	- partecipazione in Broni Stradella Pubblica S.r.l. ceduta	

	dal Comune di Villanterio: € 264,10, pari al valore	
	nominale della quota risultante dagli atti allegati alla	
	relazione istruttoria.	
	2. Le parti convengono che i predetti valori costituiscono il	
	parametro convenzionale di riferimento del presente scambio, da	
	leggersi in correlazione con la natura pubblicistica e	
	organizzativa dell'operazione.	
	ARTICOLO 6 - MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE AL VALORE NOMINALE	
	1. Le parti danno espressamente atto che l'assunzione del valore	
	nominale quale parametro negoziale di riferimento per le	
	partecipazioni oggetto della presente permuta è da ragioni	
	coerenti con i principi di legittimità, ragionevolezza,	
	proporzionalità, economicità e buon andamento dell'azione	
	amministrativa.	
	2. La partecipazione del Comune di Pieve Porto Morone in ASM	
	Pavia S.p.A. è pari a € 250,00 (0,0006%), mentre quella del	
	Comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica S.r.l. è pari	
	a € 264,10 (0,0033%); si tratta, di valori assoluti estremamente	
	modesti, rispetto ai quali l'attivazione di metodologie	
	estimative complesse di natura patrimoniale, reddituale o mista	
	risulterebbe amministrativamente sproporzionata, economicamente	
	inefficiente e sostanzialmente eccedente rispetto all'interesse	
	concreto perseguito.	
	3. La permuta consente di collocare la vicenda all'interno di	
	un riordino delle partecipazioni tra enti locali, orientato alla	

	riallocazione di quote societarie in funzione della coerenza	
	tra compagine e servizio gestito.	
	4. L'utilizzo del valore nominale si pone come criterio	
	convenzionale di scambio pienamente congruo, idoneo a	
	rappresentare in termini sintetici la modestia economica	
	dell'operazione.	
	ARTICOLO 7 - VERSAMENTO CONGUAGLIO	
	1. Le parti danno atto che, avuto riguardo ai valori nominali	
	attribuiti alle partecipazioni oggetto del presente atto, il	
	valore della quota ceduta dal Comune di Villanterio in Broni	
	Stradella Pubblica S.r.l., pari ad € 264,10, risulta superiore	
	al valore della quota ceduta dal Comune di Pieve Porto Morone	
	in ASM Pavia S.p.A., pari ad € 250,00; conseguentemente, a	
	titolo di conguaglio della permuta, il Comune di Pieve Porto	
	Morone corrisponde al Comune di Villanterio la somma di € 14,10	
	(quattordici/10), della quale il Comune di Villanterio rilascerà	
	separata, piena e finale quietanza.	
	2. Resta inteso che tale conguaglio, per la sua modestissima	
	entità, non altera né la struttura causale del contratto di	
	permuta né la qualificazione pubblicistica dell'operazione, che	
	permane funzionalmente preordinata al riassetto delle	
	partecipazioni societarie detenute dai due enti.	
	ARTICOLO 8 - EFFETTI DEL TRASFERIMENTO E SUBENTRO NEI DIRITTI	
	SOCIALI	
	1. Per effetto del presente atto, ciascun ente cessionario	

rimane investito di ogni diritto e ragione alla parte cedente spettante nei confronti della società partecipata, subentrando in ogni effetto, utile e oneroso, il tutto in proporzione della quota ceduta.

2. Il trasferimento ha effetto tra le parti dalla data odierna, salvo quanto previsto in ordine agli adempimenti societari, statutari e pubblicitari necessari ai fini della piena opponibilità del trasferimento alle società interessate e ai terzi.

3. Restano impregiudicati gli effetti interni di legge e di statuto concernenti i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle partecipazioni trasferite.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLE STATUTARIE, CONDIZIONI LEGALI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Le parti danno atto che l'efficacia piena del presente atto, nonché la sua opponibilità alle società interessate, resta subordinata, ove necessario, al rispetto e al perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dagli statuti sociali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'eventuale verifica e osservanza di clausole di prelazione, gradimento o altri limiti alla circolazione delle partecipazioni; l'eventuale acquisizione di prese d'atto, autorizzazioni, consensi o deliberazioni degli organi societari, ove previsti; il deposito del presente atto, o di copia autentica del medesimo, presso i competenti uffici

	societari; l'iscrizione o il deposito presso il Registro delle	
	Imprese, ove dovuti; l'annotazione nei libri sociali, ove	
	prevista.	
	2. Le parti si obbligano sin d'ora a prestare ogni reciproca	
	collaborazione necessaria per il tempestivo compimento di detti	
	adempimenti.	
	ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI RICOGNITIVE E PRESUPPOSTI	
	DOCUMENTALI	
	1. Le parti danno atto e riconoscono espressamente quanto segue.	
	2. Con riferimento alla partecipazione del Comune di Villanterio	
	in Broni Stradella Pubblica S.r.l., il presente atto viene	
	redatto sulla base di quota, valore nominale e percentuale di	
	partecipazione risultanti dagli atti allegati alla relazione	
	illustrativa ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, che il	
	Comune di Pieve Porto Morone dichiara di conoscere.	
	3. on riferimento alla partecipazione del Comune di Pieve Porto	
	Morone in ASM Pavia S.p.A., i dati identificativi della società,	
	il capitale sociale e la partecipazione dell'ente cedente	
	risultano dal Piano Industriale 2026 di ASM Pavia S.p.A., che	
	viene richiamato quale documento confermativo della consistenza	
	della quota trasferita.	
	4. Le parti danno atto che l'operazione è stata istruita alla	
	luce dell'art. 5 TUSP e che gli eventuali adempimenti successivi	
	o connessi verso le autorità competenti dovranno essere compiuti	
	dall'ente o dagli enti tenuti per legge, nei tempi e con le	

modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 11 - GARANZIE ULTERIORI E MANLEVA

1. Ciascuna parte garantisce che, alla data del presente atto, la partecipazione trasferita non è connotata da patti, diritti o condizioni non dichiarate o vincoli incompatibili con il presente trasferimento, fatta salva la disciplina legale e statutaria espressamente richiamata.

2. Ciascuna parte si impegna a manlevare l'altra da eventuali pretese di terzi derivanti da fatti, atti o rapporti esclusivamente riferibili al periodo in cui la partecipazione trasferita era nella titolarità del cedente, salvo quanto costituisca effetto normale e tipico della qualità di socio secondo legge e statuto.

ARTICOLO 12 - SPESE, IMPOSTE E ONERI FISCALI

1. Le spese del presente atto, sue dipendenze e conseguenze, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti, imposte, onorari notarili e spese accessorie, sono poste a carico di entrambe le parti in parti uguali.

2. Il presente atto, avente ad oggetto la permuta di partecipazioni societarie, è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ferma l'applicazione dell'imposta di bollo, della tassa archivio e degli ulteriori oneri accessori dovuti secondo legge.

ARTICOLO 13 - RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano:

- gli artt. 1552 e seguenti del codice civile in materia di permuta;
- le norme della vendita richiamate dall'art. 1555 c.c., in quanto compatibili;
- le disposizioni del codice civile in materia di circolazione delle partecipazioni sociali e, per quanto applicabili, gli artt. 2469 e 2470 c.c.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo agli artt. 42, 50 e 107;
- il D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo agli artt. 4, 5, 7 e 16;
- ogni altra disposizione civile, amministrativa, contabile, societaria e fiscale applicabile alla fattispecie.

ARTICOLO 14 - DOMICILIO, COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Per ogni effetto del presente atto, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi istituzionali.

2. Le comunicazioni relative all'esecuzione del presente atto potranno essere effettuate ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla stipula, esecuzione, pubblicità legale,

	registrazione, iscrizione, repertoriazione, conservazione e	
	ogni altro adempimento giuridico connesso, nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	ARTICOLO 15 - DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DI CONGRUITÀ E COERENZA	
	AMMINISTRATIVA	
	1. Le parti dichiarano espressamente che il presente atto	
	recepisce integralmente, sul piano negoziale, la funzione	
	pubblicistica dell'operazione e che la permuta qui formalizzata	
	costituisce, nella loro comune volontà, uno strumento di	
	razionalizzazione e riallineamento delle partecipazioni	
	pubbliche coerente con gli interessi istituzionali	
	rispettivamente perseguiti.	
	2. Le parti confermano che, alla luce della modestia	
	quantitativa delle quote, dell'assenza di esborso monetario	
	pieno, della trascurabile incidenza sugli equilibri economico-	
	finanziari e dell'utilità pubblica ricavabile dall'accesso alla	
	partecipazione coerente con il servizio gestito, la presente	
	permuta deve ritenersi congrua, proporzionata, sostenibile e	
	conforme ai principi di buon andamento e sana gestione.	
	Ho	
	letto questo atto alle parti comparenti, che lo approvano con	
	me sottoscrivendosi alle ore ____ e _____ minuti,	
	dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.	
	Scritto da persona fida e in parte da me in _____facciate	
	e fin qui della _____di _____fogli.	